



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 3/2020** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Acustica
- Bandi / Avvisi
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- EPPI
- Fiscale
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco



ACUSTICA

ACUSTICA

NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttiva UE 2020/367 (Gazzetta Europea n° L67/132 del 5/3/2020)

La nuova direttiva UE 2020/367 modifica i metodi di determinazione degli effetti nocivi derivanti dall'inquinamento acustico

Pubblicata in Gazzetta Europea n. L 67/132 del 5 marzo 2020 la direttiva UE 2020/367 sull'inquinamento acustico.

Nello specifico, la direttiva modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale.

La nuova direttiva UE 2020/367

La nuova direttiva stabilisce che gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove norme UE entro il 31 dicembre 2021.

L'allegato III metodi di determinazione degli effetti nocivi

Ai fini della determinazione degli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono presi in considerazione:

- la cardiopatia ischemica (ischaemic heart disease, IHD), corrispondente ai codici da BA40 a BA6Z della classificazione internazionale ICD-11 dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- il fastidio forte (high annoyance, HA);
- i disturbi gravi del sonno (high sleep disturbance, HSD).

Gli effetti nocivi sono calcolati mediante le formule del rischio relativo o del rischio assoluto.

L'esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo.

Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati; possono però essere confrontati per determinare l'importanza relativa di ciascun rumore.

Inquinamento acustico da traffico

La direttiva stabilisce i metodi di calcolo per valutare i fattori di rischio derivanti da:

- traffico ferroviario;
- traffico veicolare.

In merito ricordiamo che ad agosto 2019 è stato pubblicato il decreto che stabilisce e disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni.



BANDI / AVVISI

BANDI / AVVISI

COMUNE DI CARUGO - COMMISSIONE PAESAGGIO

Il Comune di Carugo ha pubblicato l'avviso di selezione dei componenti della Commissione Paesaggio.

Tutti i professionisti laureati e/o diplomati in possesso dei necessari requisiti che entro le ore 12.00 del giorno 06 aprile 2020 potranno presentare la propria candidatura, per essere scelti come membri della Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 81 della L.R. 12/05.

Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Carugo (www.comune.carugo.co.it) per 30 giorni consecutivi.

Link di riferimento: <http://www.comune.carugo.co.it/index.php/archivio-news/14-in-primo-piano/950-avviso-pubblico-per-la-selezione-dei-componenti-della-commissione-paesaggio>

COMUNE DI FENEGRO' - AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO

Il Comune di Fenegro' ha indetto una pubblica selezione per il conferimento dell'incarico a tempo determinato (ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni), di Responsabile dell'Area Tecnica, comprendente le seguenti mansioni:

- Lavori pubblici;
- Manutenzioni proprietà (immobili) ed impianti tecnologici (rete idrica e fognaria);
- Ambiente ed ecologia e gestione operai comunali;
- Urbanistica, Servizio pianificazione territoriale e riqualificazione urbana,
- Edilizia privata.

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 4 aprile 2020 regolare domanda redatta in carta libera indirizzata a: Comune di Fenegrò – Servizio Personale – Via C. Colombo n. 19 – 22070 FENEGRÓ (COMO).

Le comunicazioni inerenti il presente Avviso saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune di Fenegrò www.comune.fenegro.co.it.

Link di riferimento: <https://www.comune.fenegro.co.it/c013100/zf/index.php/bandi-di-concorsi/index/dettaglio/bando/23>



CATASTO

CATASTO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Decreto Dirigenziale N. 05/2020 del 02.03.2020

E' stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 05/2020 che indica gli ulteriori provvedimenti urgenti per la partecipazione alle sedute in pubblica udienza programmate dal 03 al 31 marzo 2020 finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico Covid-19.

Link di riferimento: http://www.geometri.mi.it/public/allegati/808_5_20200303163623.pdf

LA RENDITA CATASTALE PRESCINDE DALL'AGIBILITA' DELL'IMMOBILE

Ordinanza della Corte di Cassazione n° 5175/2020

La Corte di Cassazione conferma che l'agibilità di un immobile non costituisce un vincolo ai fini dell'attribuzione della rendita catastale

Con l'Ordinanza n. 5175/2020 della Corte di Cassazione si ribadisce che ai fini dell'attribuzione della rendita catastale di un immobile fa testo lo stato di fatto dello stesso, a prescindere dal requisito di agibilità.

Il Caso

Il proprietario di un fabbricato sito in un Comune ischitano presentava denuncia di variazione catastale presso gli uffici competenti.

L'Agenzia delle Entrate sulla scorta della documentazione descrittiva dell'immobile presentata in allegato, in parziale difformità rispetto alla proposta, accatastava l'immobile con una rendita maggiore. Il proprietario dell'immobile impugnava l'avviso e faceva ricorso alla commissione tributaria provinciale (Ctp), presentando una nuova documentazione fotografica a correzione di quanto dichiarato precedentemente.

Con la nuova documentazione il ricorrente attestava che l'immobile in questione era in gran parte fatiscente.

In un primo momento la Ctp accoglieva il ricorso, respingendolo successivamente in appello.

Il ricorrente si rivolgeva, quindi, al giudizio della Cassazione.

Tra le varie motivazioni addotte dal ricorrente, spiccava quella che metteva in risalto lo stato di fatto dell'immobile "in gran parte distrutto, fatiscente, e in stato di abbandono". Tuttavia, sempre a detta del ricorrente, la mancanza dei requisiti utili all'ottenimento dell'agibilità dello stesso non ne giustificerebbe l'innalzamento della rendita catastale.

La sentenza della Cassazione

Non di questo avviso è la Cassazione:

Ai fini del classamento di un immobile non è rilevante la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agibilità. L'accatastamento è compiuto, ai sensi dell'art. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 625 convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, relativamente ad ogni unità immobiliare urbana, definita come "ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio" [...] la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. Se ne deduce che l'accatastamento di un fabbricato dipende dalle caratteristiche dello stesso allo stato di fatto in cui si trova, prescindendo dall'agibilità che presuppone, invece, quelle caratteristiche di sicurezza, di salubrità e di risparmio energetico secondo le normative vigenti nonché

la conformità dell'opera al progetto.

Ne consegue, quindi, che è l'accatastamento a costituire presupposto per l'ottenimento dell'agibilità (Leggi anche questo articolo di BibLus-net).

In definitiva, secondo la Cassazione, la mancanza del requisito di agibilità "non priva l'immobile di valore economico"; per tale motivo il ricorso non è fondato e quindi deve essere respinto.

Link diriferimento: <https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-ordinanza-26-febbraio-2020-n-5175-il-sopralluogo-non-e-necessario-quando-il-nuovo-classamento-consegua-ad-una-denuncia-di-variazione-cata-stale-presentata-dal-contribuente-at/>

RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi Catastali comunica che da lunedì 23 marzo p.v. sono nuovamente attivi i servizi di trasmissione telematica degli atti Pregeo e di rilascio degli estratti di mappa ad uso aggiornamento in tutti gli Uffici per i quali, a causa delle problematiche connesse all'emergenza in atto, gli stessi erano stati inibiti nei giorni scorsi.

Si segnala che, viste le difficoltà in essere, non è possibile, allo stato attuale, garantire l'espletamento dei controlli a valle dell'approvazione automatica degli atti Pregeo e il servizio di rilascio degli estratti di mappa potrebbe subire dei rallentamenti.

Si evidenzia infine che verranno di volta in volta comunicate, sulla piattaforma SISTER, le situazioni particolari per le quali, in regime di minimo preavviso, dovrà essere disposta la chiusura di taluni Uffici per le indifferibili operazioni di sanificazione dei locali o per altre esigenze straordinarie, con interruzione dei predetti servizi per il tempo strettamente necessario.



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

SOCIETA' DI INGEGNERIA CON SEDE A COMO CERCA INGEGNERI O PERITI INDUSTRIALI (ANCHE NEO-LAUREATI) ABILITATI E ISCRITTI AL RELATIVO ORDINE PER COLLABORAZIONE FULL-TIME.

Ambito di specializzazione della società: Energetica ed impiantistica, Progettazione antincendio, Settore Ambientale

Requisiti: buona conoscenza disegno Autocad e Office

Inviare Curriculum all'indirizzo trasmissione.curriculum@gmail.com



EDILIZIA

GUIDA ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI ANCE

Associazione Nazionale Costruttori Edili

L'Associazione dei costruttori pubblica una guida sulle clausole contrattuali: caparra confirmatoria e penitenziale, acconto, deposito cauzionale, clausola penale L'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) ha pubblicato una guida sulle clausole contrattuali.

Di seguito gli strumenti giuridici finalizzati a rafforzare sostanzialmente il vincolo contrattuale:

- caparra confirmatoria;
- caparra penitenziale;
- acconto;
- deposito cauzionale;
- clausola penale.

La guida ANCE sulle clausole contrattuali

La guida ricorda che nel corso delle trattative, o al momento della conclusione di alcune tipologie contrattuali (es. compravendita immobiliare, locazione), spesso si assiste alla consegna, in genere ulteriore rispetto al corrispettivo dovuto, di una somma di denaro a favore di una delle parti.

E' quindi utile individuare a quale titolo la corresponsione possa avvenire in modo da conoscerne gli effetti giuridici che ne derivano.

La caparra confirmatoria

La "caparra confirmatoria" è quella somma di denaro (o di altre cose fungibili) che una parte versa all'altra (utilizzando gli strumenti consentiti: contanti, assegno, bonifico) al momento della conclusione del contratto (es. l'acquirente in un contratto preliminare di compravendita).

Essa è finalizzata a tutelare l'esecuzione del contratto, consentendo, in via di autotutela, di recedere senza la necessità di adire il giudice o intimare la diffida ad adempiere.

La caparra penitenziale

La "caparra penitenziale" è definita come il corrispettivo del recesso di ciascuna delle parti.

La caparra penitenziale, inserita ad esempio in un preliminare di compravendita, ha in comune con la caparra confirmatoria il meccanismo di funzionamento (ritenzione di quanto ricevuto o pagamento del doppio) ma se ne differenzia in quanto ha natura convenzionale e funge soltanto da corrispettivo per il recesso esercitato da una delle parti.

Non rappresenta, quindi, un risarcimento contro l'altrui inadempimento, ma piuttosto un indennizzo a fronte dell'altrui decisione di sciogliersi dal vincolo.

L'acconto sul prezzo

Molto diffuso nella prassi è l'"acconto sul prezzo"; esso rappresenta una condizione atipica in quanto non espressamente disciplinata dal codice civile.

Simile alla caparra confirmatoria, l'acconto sul prezzo non è altro che una somma di denaro che viene versata come anticipo sul prezzo di vendita dell'immobile oggetto della trattativa. A titolo di acconto sul prezzo sono poi corrisposte nei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. "rent to buy") parte delle somme dovute (diversamente da quelle corrisposte a titolo di canone).

L'acconto non svolge nessuna funzione di garanzia tra le parti e, pertanto, nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra queste, dovrà essere restituito all'acquirente stesso.

Il deposito cauzionale

Il "deposito cauzionale" o cauzione, spesso impropriamente definito caparra, consiste in una somma

di denaro versata (in contanti o tramite garanzia fideiussoria) al momento della sottoscrizione del contratto di locazione con funzione di garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, quali:

- il pagamento dei canoni di locazione nei termini convenuti;
- l'uso del bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
- la restituzione del bene nel medesimo stato in cui il conduttore l'ha ricevuto.

Al termine del rapporto contrattuale la somma deve essere restituita dal locatore al conduttore.

La clausola penale

La previsione di una clausola penale consente ai contraenti di definire la somma dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento di una delle parti, predeterminando l'ammontare del risarcimento.

Attenzione, perché la legge non consente alla parte creditrice di domandare contestualmente la prestazione principale e la penale (c.d. "divieto di cumulo"); tale principio può essere derogato solo nell'ipotesi in cui la penale sia stata pattuita per il solo ritardo nell'adempimento.

La clausola penale può, ad esempio, essere prevista nell'ambito di un contratto di compravendita per l'ipotesi di mancata consegna dell'immobile entro una data prestabilita ovvero in un contratto di appalto per il ritardo sulla consegna dei lavori.

Link di riferimento: http://www.anceverona.it/allegati/20203549_Guida_clausole_contrattuali.pdf

INCENTIVI DI VALORIZZAZIONE EDILIZI

Studio Consiglio Nazionale del Notariato n° 12/2020T

Incentivi valorizzazione edilizia: analizzate le problematiche emerse nell'applicazione della norma. Ecco quello che occorre sapere

Pubblicato il nuovo studio (n. 12-2020/T) del Notariato che analizza la norma del decreto Crescita (dl n.34/2019), convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 in materia di "incentivi valorizzazione edilizia".

Si tratta di un aggiornamento del precedente studio n. 82/2019/T, redatto a seguito della pubblicazione del dl n.34/2019 e prima della sua conversione in legge (n. 58/2019).

La versione aggiornata tiene anche conto dei chiarimenti espressi nel tempo dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio n. 12-2020/T – Incentivi valorizzazione edilizia

Lo studio aggiornato propone alcuni chiarimenti circa la norma contenuta nel decreto Crescita, che concede una rilevante agevolazione fiscale, anche a seguito di alcune problematiche rivolte all'Ufficio Studi.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 7 del decreto Crescita (dl n.34/2019), convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, prevede l'applicazione dell'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che acquistano interi fabbricati per poi rivenderli entro i successivi 10 anni, provvedendo a:

- demolirli e ricostruirli, anche con variazione volumetrica;
- effettuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

La norma è, quindi, finalizzata a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio e ad evitare il consumo di nuovo suolo, privilegiando la riqualificazione rispetto all'espansione urbana; nonché come volano per il mercato immobiliare.

Di seguito gli aspetti più interessanti analizzati nel documento.

La durata

La norma ha una durata limitata nel tempo: dal 1° maggio 2019 fino al 31 dicembre 2021.

Non si tratta di una norma a regime perché la sua finalità economica è contingente.

Il termine

All'interno della norma vi è un termine ben stabilito per il completamento dell'operazione immobiliare da parte dell'imprenditore: entro 10 anni deve:

- acquistare l'intero fabbricato;
- realizzare gli interventi richiesti dalla norma;
- poi venderlo (o, se suddiviso in più unità immobiliari, vendere almeno il 75% della cubatura del nuovo fabbricato).

Il termine iniziale è quello dell'atto di acquisto dell'intero fabbricato che deve essere stipulato prima del 31 dicembre 2021 (prima della fine del periodo in cui si applica l'agevolazione).

Il termine finale è quello della cessione dell'intero fabbricato (o dell'ultimo atto che realizza la vendita del 75% della cubatura se il fabbricato è suddiviso in più unità immobiliari), che deve avvenire entro 10 anni dal termine iniziale.

Il contenuto dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nell'applicazione delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna; nulla è detto sull'imposta di bollo, sui tributi speciali catastali e sulle tasse ipotecarie, che si ritiene siano dovute nella misura ordinaria.

Per quanto riguarda l'IVA, essa sarà dovuta secondo le regole ordinarie.

La forma

Per poter fruire degli incentivi è necessario che nell'atto vi sia l'espressa richiesta dell'agevolazione con la dichiarazione di voler procedere entro 10 anni alla demolizione e ricostruzione del fabbricato conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, nonché alla sua alienazione.

Tuttavia, in caso di omissione, c'è la possibilità di stipulare un atto integrativo con la richiesta di agevolazione, contenente le dichiarazioni omesse.

I soggetti

La norma stabilisce che il soggetto acquirente deve essere un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare e non di un privato.

L'oggetto dell'acquisto

Ulteriori chiarimenti del Notariato riguardano l'oggetto dell'acquisto, ossia:

- interi fabbricati;
- complessi di fabbricati;
- irrilevanza della destinazione del fabbricato acquistato;
- terreni.

Tipologia di atti di acquisto

In linea generale, la norma usa il termine di "trasferimenti" per cui deve ritenersi possibile acquistare il fabbricato con qualsiasi tipologia di atto, oltre alla compravendita, quali:

- il conferimento in società;
- la datio in solutum;
- la permuta, compresa quella tra bene presente e bene futuro. Acquisto con più atti

Analizzati i casi in cui si verificano acquisti con i seguenti atti:

- acquisto contestuale di tutte le unità immobiliari;
- plurimi contratti preliminari;
- plurimi atti condizionati;
- pluralità di acquirenti.

Tipologia di intervento

L'impresa acquirente del fabbricato, per fruire delle agevolazioni, deve realizzare interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, e cioè interventi di:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e di risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

Alienazione del nuovo fabbricato

Entro il termine di 10 anni l'impresa che acquista il fabbricato, dopo aver realizzato l'intervento, deve procedere all'alienazione di almeno il 75% della volumetria dello stesso, se suddiviso in più unità immobiliari.

La norma prevede espressamente che l'alienazione debba avvenire dopo aver realizzato l'interven-

to. Di conseguenza un'alienazione del fabbricato prima dell'ultimazione dell'intervento comporterà la decadenza dalle agevolazioni.

Decadenza e sue conseguenze

Nel caso in cui le condizioni in base alle quali viene erogata l'agevolazione non si verificano, il legislatore ripristina la tassazione ordinaria, ossia sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con effetto dalla data dell'atto.

Di conseguenza, sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto del fabbricato; ed è prevista anche una sanzione pari al 30% delle imposte dovute per aver indebitamente goduto del trattamento agevolato.

Link di riferimento: <https://www.notariato.it/sites/default/files/12-2020-T.pdf>

SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE

Importanti aggiornamenti per il settore edilizia in Regione Lombardia

Con il Decreto del Dirigente di struttura (Regione Lombardia) 19/02/2020, n. 2018 sono stati aggiornati diversi moduli edilizi per tutti i portali lombardi.

Le principali novità riguardano i seguenti procedimenti:

segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia (SCIA)

comunicazione di inizio lavori per opere temporanee e serre mobili stagionali (CIL)

segnalazione certificata di agibilità

comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Tutti gli aggiornamenti sono online su tutti i portali lombardi.



EPPI

EPPI

EMERGENZA COVID-19: PRIME MISURE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI

Delibera del Consiglio di Amministrazione EPPI del 24.03.2020

A seguito dell'emergenza sanitaria in corso il Consiglio di Amministrazione dell'EPPI ha deliberato le prime misure per contrastare le conseguenze sulla salute e sull'economia provocate dalla pandemia da COVID-19.

Link di riferimento: <https://life.eppi.it/news/post/2020/03/26/EMERGENZA-COVID-19-PRIME-MISURE-DELIBERATE-DAL-CDA-.aspx>



FISCALE

FISCALE

MISURE FISCALI DEL DECRETO “CURITALIA”

Decreto Legge Curitalia del 17 marzo 2020, n. 18 (Gazzette Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70)

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato delle slide riepilogative contenenti le misure fiscali del Decreto Curitalia.

Le misure fiscali del Decreto Curitalia

Illustrate
dall'Agenzia delle Entrate



1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

Oggetto	Destinatari	Sospensione	Ripresa	Note
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. Imposta sul valore aggiunto	Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc)	Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile (tranne che per associazioni sportive fino al 31 maggio) Versamenti IVA che scadono a marzo 2020	Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)	<i>Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art. 8 DL 9/2020</i>

Le misure fiscali del Decreto Curatitalia



2. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62, commi 2, 3 e 5)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa
Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente. La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020	<i>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</i>

Le misure fiscali del Decreto Curatitalia



3. Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse» (Art. 62, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	
Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi e gli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi	Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (11 Comuni prima Zona rossa)	31 maggio 2020	mantenute le altre misure già previste con il DM 24.02.2020	<i>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</i>

4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	8.03.2020 - 31.05.2020	Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020	<i>Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020</i>

5. Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni

(Art. 62, comma 7)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni	Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente	Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 Marzo 2020	<i>I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione</i>

6. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

(Art. 67)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi	Agenzia delle entrate ed altri enti impositori	8 Marzo 2020 - 31 maggio 2020	<i>Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.</i> <i>Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15</i>

7. Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Premio pari a 100 euro	Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro	Premio per il mese di marzo 2020	<i>Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.</i>

8. Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Periodo d'imposta 2020	<i>Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF</i>

9. Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Credito d'imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)	Soggetti esercenti attività d'impresa	Marzo 2020	<i>Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione</i>

10. Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19 (Art. 66)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro	Persone fisiche ed enti non commerciali	2020	<i>Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019</i>

11. Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Applicabilità alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99	Soggetti titolari di reddito d'impresa	2020	<p>Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento</p> <p>Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019</p>

Le misure fiscali del Decreto Curatitalia



12. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	<p>8 Marzo-31 Maggio 2020</p> <p>(per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)</p>	<p>I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo</p> <p>(30 giugno 2020)</p>	<p>Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.</p>

Le misure fiscali del Decreto Curatitalia



13. Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. "rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. "saldo e stralcio"	Tutti	31 Maggio 2020	Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



14. Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art. 71)

Oggetto	Destinatari	Periodo
Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)	Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti	2020

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Agenzia delle Entrate – Interpello n° 80 del 27 febbraio 2020

Le Entrate chiariscono quando in caso di separazione consensuale, e conseguente vendita dell'abitazione, decade l'agevolazione prima casa

Con l'interpello n. 80/2020 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente che chiede delucidazioni in merito alla decadenza agevolazione prima casa nel caso di separazione consensuale dei coniugi e successiva cessione a terzi dell'immobile per cui hanno fruito delle agevolazioni.

Il quesito del contribuente

L'istante, unitamente alla moglie, ha acquistato nel 2014 un immobile abitativo beneficiando delle agevolazioni prima casa. Successivamente, nell'ottobre 2018, lo stesso si è separato consensualmente dal coniuge, con accordo di separazione siglato davanti all'ufficiale di stato civile del Comune. Lo stesso evidenzia che l'abitazione è stata ceduta a terzi, con atto del novembre 2018, e che non è nelle condizioni di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione. Chiede quindi se la cessione a terzi del suddetto immobile:

concordata consensualmente con il coniuge ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporti la decadenza dalle suddette agevolazioni fruito per l'acquisto del 2014.

La risposta delle Entrate

L'Agenzia ricorda che le agevolazioni prima casa sono disciplinate dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al dpr n. 131/1986.

La separazione omologata dal Giudice

Con la recente risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate, aderendo alla tesi espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7966/2019, ha ritenuto la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.

La separazione consensuale non omologata dal giudice

Le Entrate ricordano, poi, che il l'art. 12 del dl n. 132/2014 ha introdotto l'istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile, prevedendo che:

L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Si tratta di una modalità semplificata di separazione che "non può contenere patti di trasferimento patrimoniale" e che è soggetta a precise limitazioni.

Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerati parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale: pertanto, secondo le Entrate, nel caso di separazione consensuale non omologata dinanzi ad un giudice, l'agevolazione decade.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta-80-2020.pdf/d8509eb0-58d6-9681-9303-0b8b01f579d1>



SICUREZZA

VADEMECUM PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI A SEGUITO DEL COVID 19

Molte sono state le richieste pervenute dai professionisti tecnici sul come comportarsi per ciò che riguarda il lavoro in Cantiere.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, ha stilato un vademecum a supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate alla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori.

Queste informazioni vanno a integrarsi con quelle del PSC di cantiere e vanno trasmesse anche a fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi.

La guida è un insieme indispensabile di regole e indicazioni a cui attenersi per il rispetto di tutti.



VADEMECUM PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI a seguito emergenza Coronavirus (COVID-19)

Quali applicazioni per i cantieri?

Linee guida per i coordinatori
a seguito dei
DPCM 09.03.2020 e 11.03.2020

L'Italia sta attraversando un momento molto difficile a causa dell'espandersi dell'epidemia da Coronavirus. A tutti i cittadini è richiesta responsabilità, restando in casa il più possibile.

Al momento non sono vietate le attività lavorative e produttive e non ci sono blocchi nei trasporti pubblici, ma occorre rispettare delle misure di sicurezza nella tutela sia di chi lavora sia di tutta la popolazione. Molte sono state le richieste pervenute dai professionisti tecnici sul come comportarsi per ciò che riguarda il lavoro in Cantiere. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, grazie al virtuso e importante lavoro del suo Vice Presidente, Ing. Massimo Cerri, ha stilato un vademecum a supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate alla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori. Queste informazioni vanno a integrarsi con quelle del PSC di cantiere e vanno trasmesse anche a fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi.

La guida redatta dell'ing. Cerri, a cui va il plauso del Consiglio dell'Ordine di Roma, è un insieme indispensabile di regole e indicazioni a cui attenersi per il rispetto di tutti.

Ing Carla Capiello

Presidente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

GUIDA a cura dell'Ing. Massimo Cerri

Ingegnere meccanico. Iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma dal 1997. Consigliere Vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con deleghe alla gestione delle Commissioni Tematiche con particolare riguardo alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e nei Cantieri.

Abilitato "Esperto in prevenzione incendi".

Abilitato "Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri". Abilitato "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" (tutti i Macrosettori).

Afferente C.I.R.P.S in qualità di Esperto di materia. Coordinatore della Sezione tematica Sicurezza del C.I.R.P.S.

Abilitato "Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti - Cat.8 Albo Gestori Ambientali". Progettista di impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili.

Coordinatore Gestione e Smaltimento Amianto. Abilitato Esperto Gestione Energia.

Abilitato Auditor per i SGQ (ISO 9001), SGA (ISO 14001), SGSSL (OHSAS 18001-ISO 45001), SGE (ISO 50001), SG Anticorruzione (ISO 37001).

Consulente per i sistemi di gestione per la sicurezza e l'ambiente.

Docente Formatore qualificato per la Sicurezza. Certificato ISIPM-BASE (Project Manager). Svolge incarichi di componente ODV231, CSP/CSE, RSPP ed EGE per vari enti pubblici e privati, con particolare competenza nel settore elettrico.

Interviene in qualità di esperto in corsi e master universitari, convegni e seminari tematici.

Autore di testi ed articoli tematici.

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO	5
2. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE	6
2.1. ASPETTI GENERALI	6
2.2. SINTOMATOLOGIA	6
2.3. TRASMISSIONE	7
2.4. TRATTAMENTO	7
3. PREVENZIONE	8
3.1. MISURE DI PULIZIA SPECIFICHE DA ATTUARE	9
4. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”	10
5. MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI	11
5.1. MOBILITÀ DEL PERSONALE	11
5.2. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE	12
5.3. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO DURANTE LO SPOSTAMENTO CON I MEZZI AZIENDALI	13
6. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ	15
7. SANZIONI	20
8. FAQ	21
8.1. QUALE È LA DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO? (FONTE ECDC)	21
8.2. COME GESTIRE UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO CONFERMATO DI COVID-19?	21
8.3. L'INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS PUÒ ESSERE CONTRATTA DA UN CASO CHE NON PRESENTA SINTOMI (ASINTOMATICO)?	21
8.4. È NECESSARIO ESEGUIRE IL TAMPONE PER LA RICERCA DEL SARS-CoV-2 NEI SOGGETTI ASINTOMATICI?	21
8.5. COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI?	22
8.6. COSA POSSO FARE SE PRESENTO TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA E SOSPETTI DI ESSERE STATO IN CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA AFFETTA DA MALATTIA RESPIRATORIA DA COVID19?	22
8.7. È VERO CHE SI PUÒ CONTRARRE IL NUOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) ATTRAVERSO IL CONTATTO CON LE MANIGLIE DEGLI AUTOBUS O SULLA METROPOLITANA STANDO VICINI A UNA PERSONA CHE TOSSISCE? (ISS)	13
8.8. QUANTO TEMPO SOPRAVVIVE IL NUOVO CORONAVIRUS SULLE SUPERFICI?	23
8.9. DEVO INDOSSARE UNA MASCHERINA PER PROTEGGERMI?	23
8.10. POSSO USCIRE DI CASO PER RECARMÌ SUL CANTIERE?	23
8.11. I COMMITTENTI POSSONO SOSPENDERE IL CANTIERE?	23
8.12. IL DATORE DI LAVORO PUÒ FAR LAVORARE I PROPRI OPERAI?	23
8.13. NELLE FARMACIE E NEI SUPERMERCATI IL DISINFETTANTI PER LE MANI, IN QUESTI GIORNI DI EMERGENZA CORONAVIRUS, È INTROVABILE. COME POSSO FARE?	23
9. ALLEGATI	24

1. PREMESSA E SCOPO

Alla luce delle recenti disposizioni normative per il contenimento del Coronavirus COVID-19, dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020 e delle numerose richieste pervenute dal mondo dei professionisti tecnici, si ritiene di raccogliere in queste brevi note un piccolo vademecum operativo a supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate dalla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori.

Le attività lavorative e produttive, così come i trasporti delle merci ed i trasporti pubblici, non sono state interessate da alcun blocco, occorre rispettare alcune misure prescrittive.

Il DPCM 11 marzo 2020 ha ribadito in tal senso che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia l'adozione di strumenti di protezione individuale e che siano altresì incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere, di cui costituiscono aggiornamento.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al CSE.

Si precisa che tale documento è scaturito dalla necessità dell'autore di dare risposte concrete alle imprese coinvolte nei cantieri in cui lo stesso svolge il ruolo CSE. Esse sono state poi condivise man mano con vari colleghi coordinatori ed infine è nata l'idea di raccogliere tali indicazioni in un vademecum da diffondere tra gli "addetti ai lavori" per poter fronteggiare questo momento di emergenza.

Si è cercato quindi di rendere attuativo nella realtà di cantiere, quanto disposto dal presente quadro normativo vigente. Le considerazioni espresse dallo scrivente sono da intendersi aggiuntive (e non – ovviamente – sostitutive) a quanto previsto dalle norme. Esse potranno essere fatte proprie dai lettori adattandole alle proprie specifiche realtà cantieristiche.

In particolare occorre sottolineare che, in linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attività produttive, i Committenti valutino con ponderazione quali attività possano considerarsi procrastinabili, e quindi procrastinarle, da quelle indifferibili e per esse esigere dalle imprese e dai lavoratori (tutti) il rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte.

2. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE

2.1 Aspetti Generali

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

2.2 Sintomatologia

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.

Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nell'82% dei casi esaminati.

Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

Tasso di Letalità per classe di età (dato aggiornato al 07/03/2020) : *L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-19 è 81.4. Le donne sono il 31.0%. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,6. I decessi avvengono in grandissima parte dopo gli 80 anni e in persone con importanti patologie pre-esistenti: nel det-*

taglio la mortalità è del 14,3% oltre i 90 anni, dell'8,2% tra 80 e 89, del 4% tra 70 e 79, dell'1,4% tra 60 e 69 e dello 0,1% tra 50 e 59, non si registrano decessi sotto i 50 anni. Complessivamente, 21 pazienti (15,5% del campione) presentavano 0 o 1 patologia, 25 (18,5%) presentavano 2 patologie e 70 (60,3%) presentavano 3 o più patologie; per 19 pazienti non è stato ancora possibile recuperare ad oggi l'informazione. Ipertensione e cardiopatia ischemica si confermano le patologie più frequenti.

2.3 Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una **corretta igiene delle superfici e delle mani**. Anche l'uso di **detergenti a base di alcol** è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio **disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina)**.

2.4 Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Attualmente, le criticità più rilevanti riguardano la gestione delle polmoniti interstiziali e della conseguente insufficienza respiratoria che queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso necessario, per gran parte dei contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessità di ventilazione assistita con ossigeno-terapia.

3. PREVENZIONE

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso:

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
- Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri:

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto monouso);
- Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo l'uso;
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute o al numero di emergenza nazionale 112, o i numeri verdi istituiti presso le Regioni riportati in Allegato 5.

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

Ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

3.1 Misure di pulizia specifiche da attuare

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire la necessità di garantire una **idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da pubblico e personale** con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare sono risultati efficaci nell'abbattere la carica virale **l'effettuazione di un primo passaggio con detersivo neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%**.

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo sono in rapida evoluzione, si sottolinea la necessità di adottare le indicazioni che le competenti autorità e la direzione del Ministero di volta in volta disporranno nelle specifiche situazioni a necessaria integrazione di quanto indicato.

4. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”

La definizione di “caso sospetto” secondo il Ministero della Salute è la seguente:

Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- *storia di viaggi o residenza in Cina;*

oppure

- *contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;*

oppure

- *ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.*

In accordo con la circolare 03.02.2020 del Ministero della Salute, qualora il personale nel corso dell'attività lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso), venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto (così come definito dall'all. 1 della circolare Ministero Salute 22.02.2020): si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.

Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni

5. MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI

5.1 Mobilità del personale

Premesso che le attività lavorative e produttive, così come i trasporti delle merci ed i trasporti pubblici, non sono state interessate da alcun blocco, occorre rispettare alcune misure prescrittive.

Infatti l'art. 1 del DPMC 8 marzo (cui rinvia l'art. 1, c. I, DPCM 9 marzo) prevede tra le 18 misure restrittive che **gli spostamenti delle persone sono consentiti** nei seguenti casi:

- per **comprovate esigenze lavorative**,
- per situazioni di necessità,
- per motivi di salute.

Dunque, chiarito che si può andare a lavoro, occorre, altresì, rilevare la raccomandazione di restare a casa per i sintomatici da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C.

Per potersi muovere per “comprovate esigenze lavorative” occorre autocertificare attraverso la modulistica predisposta nel DPCM tale condizione (si riporta in Allegato 1 il format della dichiarazione).

Altro aspetto è legato agli spostamenti del personale tra le diverse regioni italiane, ad esempio nel pendolarismo giornaliero o settimanale delle squadre degli operai. Si rende, dunque, necessario il “monitoraggio del personale di cantiere”.

Molti lavoratori “fuori sede” hanno infatti il proprio comune di residenza lontano dai luoghi in cui sono chiamati ad operare, instaurando un meccanismo di ingressi in una determinata Regione il lunedì mattina e un contro esodo il venerdì pomeriggio.

A tal fine alcune Regioni si sono già dotate di propri modelli di Dichiarazione dove viene indicata la Regione, la Provincia ed il Comune di Provenienza ed il motivo dello spostamento sul territorio nazionale, in questo caso, per comprovate esigenze lavorative.

Ad esempio, nel caso della Regione Lazio, il lavoratore deve dichiarare quanto segue:

- di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante il soggiorno nel luogo sopra indicato (luogo di provenienza) e comunque negli ultimi 14 giorni;
- di non avere febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
- che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
- di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il soggiorno nel luogo sopra indicato;
- di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)

- di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;
- di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone e non prendere l'ascensore insieme ad altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta, o indossando una mascherina chirurgica

Qualora, in alternativa, non fosse in condizioni di poter dichiarare quanto sopra riportato deve impegnarsi a

- a non uscire dalla propria abitazione;
- a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l'operatore di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie.

Ciascuna Regione sta adottando modelli di Dichiarazione simili a quella sopra citata o prendendo precauzioni simili. Si rimanda all'Allegato 2 per la raccolta dei link utili a scaricare le ordinanze regionali e dei relativi format da compilare.

Per tale motivo è necessario che ciascun lavoratore residente fuori dai confini regionali del cantiere in cui opera, compili la Dichiarazione in quanto "persona proveniente da altra Regione". A titolo esemplificativo si riporta in Allegato 3 un modello di dichiarazione.

- Ogni operaio dunque dovrà consegnare al suo ingresso in cantiere tale dichiarazione firmata.

Si suggerisce di allestire all'interno dell'ufficio di cantiere apposito contenitore nel quale periodicamente, e comunque almeno fino al 3 aprile 2020, dovranno essere raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o del Direttore Tecnico di cantiere) le suddette dichiarazioni. Sarà cura del CSE verificarne periodicamente la raccolta e la conservazione.

5.2 Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere

- Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è **assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone**, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, **di almeno 1 metro**.
- Nel caso in cui per casi "limitati e strettamente necessari" per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3. **Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.**
- Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): **le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.**
- Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

- I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie..etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.
- Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.
- L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.
- Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l'una dall'altra.
- Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L'importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l'uno di fronte all'altro.
- Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.
- **Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima.**
- **L'attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).**
- Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in Allegato 4 del presente documento.
- In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti.
- Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:
- il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
- il numero di emergenza nazionale 112;
- i numeri verdi regionali, di cui si riporta un elenco in Allegato 5. La Regione Lazio, ad esempio, risponde all'800 118 800

5.3. Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo spostamento con i mezzi aziendali

- Si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).
- Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.
- In caso di presenza di altre persone, oltre l'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o FFP3.

6. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
LAVORATORE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 2. Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 3. Non deve farsi prendere dal panico 4. Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Se il lavoratore opera in una Regione diversa da quella di residenza, al suo ingresso in cantiere deve consegnare la Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse 6. Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e la distanza minima di 1 mt prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9e 11 marzo 2020 7. Se, per alcune attività in cantiere, è inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare mascherina del tipo FFP2 o FFP3S 8. Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente munirsi di mascherina FFP2 o FFP3, deve mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite l'addetto al PS a contattare il Servizio Sanitario Nazionale 9. I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici. 10. Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze. 11. I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica 12. L'impiego di ascensori e montacarichi è consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso. 	<ol style="list-style-type: none"> 13. Può segnalare al capocantiere/direttore di cantiere eventuali carenze di sicurezza nel cantiere ed eventuali colleghi non rispettosi nelle norme igieniche e di sicurezza. 14. Può agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene impartite dai DPCM 8-9-11 marzo 2020 allontanandosi dalle aree di cantiere dove momentaneamente si rischia di non rispettare la distanza di minimo 1 mt tra le persone. 15. Può gestire le pause lavorative in modo di agevolare la turnazione

segue Tabella

<p>N.B. Di seguito vengono riportate le figure del direttore di cantiere, addetto al primo soccorso e preposto, essendo loro stessi lavoratori valgono tutti i punti precedenti già specificati per il singolo lavoratore. Di seguito vengono riportati per ciascuna figura solo i compiti e i divieti specifici.</p>			
DIRETTORE DI CANTIERE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera 2. Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati 3. Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Può sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza 5. Può delegare le attività di verifica e controllo sui lavoratori, riportate di fianco, nn. 1-2-3, al capo cantiere o al preposto, previa loro accettazione.
ADDETTO PRIMO SOCCORSO		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve allontanare gli altri operai in modo che l'operaio, munito di mascherina FFP2 o FFP3, si trovi in isolamento e, nel caso l'operaio avesse difficoltà a contattare l'emergenza sanitaria provvede al posto suo illustrando la situazione con precisione 	
PREPOSTO/ CAPO CANTIERE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e aiutare l'Addetto al Primo Soccorso per l'interdizione dell'area e l'allontanamento degli altri operai dal sito 2. Nel caso in cui delegato dal Direttore di cantiere deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera 3. Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati 4. Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 	

segue Tabella

<p>DATORE DI LAVORO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 2. Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza da attuare ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e ai sensi dell'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermate dai DPCM 9 e 11 marzo 2020. Tale documentazione deve essere consegnata al lavoratore e firmata per presa visione. 4. Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili già conservati in cantiere 5. Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere/capocantiere/preposto debba far rispettare agli operai le misure di igiene e sicurezza sovra citate 6. Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature. 7. Provvede a rendere quotidiane le pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di ditte esterne specializzate 8. Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID-19 deve assicurarsi che tutti i lavoratori che possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte degli organi sanitari 9. Aggiorna il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per l'emergenza COVID-19 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Può proporre al Committente/RL la sospensione delle attività di cantiere se procrastinabili o nell'impossibilità di poter rispettare appieno le misure igienico-sanitarie
<p>RESPONSABILE LAVORI/ COMMITTENTE</p>	<p>// idem</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve verificare che il CSE stia provvedendo a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomia seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..) nonché provveda a ribadire loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, aggiornamento Layout di cantiere.. etc. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. E' opportuno che provveda a procrastinare le attività differibili, valutando la possibilità di sospendere i lavori. 4. Può disporre la richiesta di sospensione lavori e la successiva ripresa finita l'emergenza COVID-19. In tal caso deve provvedere all'aggiornamento della Notifica Preliminare

segue Tabella

		2. Deve provvedere ad intervenire sulle imprese inadempienti alle disposizioni attuate, rilevate in sede di sopralluogo e segnalate da parte del CSE.	presso gli Organi Competenti ed alla Comunicazione di Sospensione al Comune.
DIRETTORE LAVORI	// idem	1. Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus deve sospendere l'attività di cantiere fintanto non sia accertata o meno la positività degli operai.	2. Può cercare di modificare, di concerto con il CSE, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente 3. Può in accordo con il Committente richiedere la sospensione lavori trasmettendola al Comune per la richiesta di modifica dei termini di ultimazione lavori e per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	// idem	1. Deve provvedere a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..) ribadendo loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere,.. etc. 2. Aggiorna il PSC e i relativi allegati 3. Durante i sopralluoghi in cantiere deve verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni attuate. In caso di inadempimento deve provvedere alla sospensione della lavorazione ed alla segnalazione al committente/RL. 4. Verifica che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili già conservati in cantiere 5. Verifica che siano messe a di-	10. Predisporre video conference tra committente e datori di lavoro per seguire quotidianamente l'andamento delle attività, raccogliere dubbi, proposte, coordinare e condividere modalità di esecuzione in sicurezza 11. Può cercare di modificare, di concerto con il Direttore Lavori, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente

segue Tabella

		<p>sposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature.</p> <p>6. Verifica la pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti di cantiere</p> <p>7. Verifica l'allestimento dei baraccamenti per la pausa ristoro e stabilisce il numero massimo di lavoratori in base alla dimensione degli spazi e degli arredi disponibili, predisponendo eventuali turni</p> <p>8. Verifica le dimensioni degli spogliatoi predisponendo il numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente all'interno</p> <p>9. Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus contatta il Direttore Lavori e il Committente per sospendere l'attività di cantiere fintanto non sia accertata o meno la positività degli operai.</p>	
PROGETTISTA	// idem		<p>1. Può essere chiamato ad intervenire dal Direttore dei Lavori, in accordo con Committente e CSE, nel caso in cui sia necessario, per la prosecuzione delle attività in sicurezza, modificare aspetti progettuali adottando nuove soluzioni tecniche o tecnologiche.</p>

7. SANZIONI

Violare le regole del governo sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per l'emergenza coronavirus è un reato. Con il mutare delle condizioni, e l'estensione delle restrizioni all'intero territorio nazionale, l'impiego delle Forze dell'Ordine è stato rimodulato ed esteso, dando ovviamente la priorità alle regioni e alle provincie maggiormente colpite.

Le ipotesi di reato che si potrebbero venire a configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti (in ordine di gravità):

1) L'articolo **650 del Codice penale** parla dell'inosservanza di provvedimento di un'autorità: la pena prevista è l'arresto fino a tre mesi o l'**ammenda fino a 206 euro**. È questo il caso di chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus. Se non si mette in autoisolamento e lo segnala al medico curante o alla Asl, rischia, oltre al procedimento per violazione dei provvedimenti dell'autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da tre a sette anni.

2) Se si compila una autodichiarazione sostenendo di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o altre condizioni di necessità, e invece queste condizioni non sussistono, si configura il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale. È previsto l'arresto in flagranza e la procedibilità d'ufficio. I pubblici ufficiali che non denunciano rischiano il reato di omessa denuncia, articolo 361 del codice penale.

3) L'articolo 452 del Codice penale, ben più grave, riguarda i delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la stessa. In questo caso c'è l'arresto dai sei mesi ai tre anni. E' il caso di chi, consapevole di essere contagiato, o di essere stato a contatto con persone positive al virus, continua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni, non curandosi della possibilità di trasmettere il contagio. Se infatti dovesse contagiare persone malate o immunodepresse fino a provocarne la morte, il reato si potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena la reclusione fino a 21 anni.

Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito con negligenza, imprudenza, e bisognerà accertare se poteva o doveva evitare il contatto. Il dolo implica la volontà di creare il contagio, o comunque l'accettazione dell'evento contagio: se parliamo di dolo parliamo del fatto che il soggetto accetta che l'evento si verifichi.

8. FAQ

8.1 Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

8.2. Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?

Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.

8.3 L'infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi (asintomatico)?

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi.

8.4 È necessario eseguire il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici?

No, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità, sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili, non è raccomandata l'esecuzione del tampone ai casi asintomatici.

8.5 Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani

mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata

- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
- Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

8.6 Cosa posso fare se presento Tosse, difficoltà respiratoria e sospetti di essere stato in contatto stretto con una persona affetta da malattia respiratoria da COVID19?

- 1) Rimani in casa
- 2) Non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma
- 3) Chiama al telefono il Medico di Medicina Generale (medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica).
- 4) Oppure chiama il numero verde regionale (Regione Lazio 800 11 88 00) o il numero verde Nazionale 1500.

8.7 È vero che si può contrarre il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso il contatto con le maniglie degli autobus o sulla metropolitana stando vicini a una persona che tossisce? (ISS)

Poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati, è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

È da tener presente che siamo nel pieno della stagione influenzale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. È comunque buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

8.8 Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

8.9 Devo sempre indossare una mascherina per proteggermi?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. L'uso della mascherina è obbligatorio quando indicato dal proprio datore di lavoro per motivi di sicurezza.

8.10 Posso uscire di casa per recarmi sul cantiere?

Si. È consentito uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

8.11. I Committenti possono sospendere il cantiere?

Si. È opportuno che provveda a procrastinare le attività differibili, valutando la possibilità di sospendere i lavori. In tal caso deve provvedere all'aggiornamento della Notifica Preliminare presso gli Organi Competenti ed alla Comunicazione di Sospensione al Comune.

8.12 Il datore di lavoro può far lavorare i propri operai?

Si. È consentito uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

8.13 Nelle farmacie e nei supermercati il disinfettanti per le mani, in questi giorni di emergenza coronavirus, è introvabile. Come posso fare?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. L'ingrediente base è l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e l'80% circa. Si riporta in allegato 6 la modalità di preparazione della soluzione alcolica.

9. ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1: Facsimile Auto-Dichiarazione per lo spostamento dei lavoratori

ALLEGATO 2: Elenco link Ordinanze Regioni Italiane

ALLEGATO 3: Facsimile Auto-Dichiarazione per provenienza da Regioni diverse

ALLEGATO 4: Elenco misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

ALLEGATO 5: Numeri Verdi Regionali e numeri di pubblica utilità

ALLEGATO 6: Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS



Allegato 1: Facsimile Auto-Dichiarazione per lo spostamento

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente in _____, via _____
identificato a mezzo _____ nr. _____
utenza telefonica _____

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui **all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020** in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

Che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che

(LAVORO PRESSO , STO RIENTRANDO AL MIO DO MICILIO SITO IN , DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA ALTRI MOTI VI PARTICOLARI..ETC)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Allegato 2: Elenco link Ordinanze Regioni Italiane

ABRUZZO	https://www.regione.abruzzo.it/content/emergenza-coronavirus-il-testo-dellordinanza-n3-firmata-dal-presidente-marsilio https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi-zona-rossa
BASILICATA	https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3063755
CALABRIA	https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17000
CAMPANIA	http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/coronavirus-ordinanza-del-presidente-vincenzo-de-luca
EMILIA ROMAGNA	https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
FRIULI VENEZIA GIULIA	http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/
LAZIO	http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf https://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2020/03/2020-1638.pdf
LIGURIA	https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/coronavirus-ordinanze.html
LOMBARDIA	https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
MARCHE	http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_6%20del%2010%20marzo%202020_COVID-19.pdf

segue Allegato 2

MOLISE	http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17083
PIEMONTE	https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
PUGLIA	http://www.regione.puglia.it/web/guest/coronavirus/documenti
SARDEGNA	https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=405241&v=2&c=392&t=1
SICILIA	http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200429115
TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA BOLZANO	http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp?somefaq_page=8#accept-cookies
TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA DI TRENTO	https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Ordinanze-Decreti-e-Linee-guida
TOSCANA	http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza del Presidente n.9 del 09-03-2020
UMBRIA	http://www.regione.umbria.it/coronavirus
VALLE D'AOSTA	https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
VENETO	https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256

Allegato 3: Facsimile Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse

**DICHIARAZIONE CIRCA LA PROVENIENZA DA REGIONI DIVERSE DALLA _____
AI SENSI DEL DPCM DELL'8 MARZO 2020**

Io sottoscritto _____

Residente in _____ Indirizzo _____

Domiciliato in (se diverso dall'indirizzo di residenza) _____

Essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020

Comunico di aver fatto ingresso nella Regione _____ proveniente da:

- Regione _____
- Provincia di _____

e precisamente da _____

in data _____, avendo viaggiato in

- Treno
- Aereo
- Mezzo proprio
- Altro _____
- da solo
- insieme ai seguenti componenti del nucleo familiare:

motivo dell'ingresso in Regione _____:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute
- obblighi connessi all'adempimento di un dovere

segue Allegato 3

- non sono a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante il mio soggiorno nel luogo sopra indicato e comunque negli ultimi 14 giorni;
- che non ho febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
- che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
- di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il mio soggiorno nel luogo sopra indicato;
- mi impegno nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera);
- a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitare la partecipazione a riunioni;
- a mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone;
- a non prendere l'ascensore insieme ad altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenere la finestra aperta, o indossare una mascherina chirurgica

oppure

Non sono in grado di dichiarare quanto sopra e **pertanto mi impegno a:**

- non uscire dalla propria abitazione;
- prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l'operatore di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie.

Dichiaro di avere letto e compreso il testo in epigrafe.

In caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le seguenti disposizioni:

- a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

Firma

_____, li _____

Si allega copia o foto leggibile di un documento di identità

Allegato 4: Elenco misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

Norme igienico-sanitarie indicate in Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

- Lavarsi spesso le mani.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Allegato 5: Numeri Verdi Regionali e numeri di pubblica utilità

Numero di pubblica utilità

1500 del Ministero della Salute

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

ASL n. 1 L'Aquila: 118

ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146

ASL n. 3 Pescara: 118

ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Liguria - Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Molise: 0874 313000 e 0874 409000

Piemonte:

800 19 20 20 attivo 24 ore su 24

800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Puglia: 800 713 931

segue Allegato 5

Sardegna: 800 311 377

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d'Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340

Allegato 6: Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS

L'**Organizzazione Mondiale della Sanità** ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. L'ingrediente base è l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e l'80% circa.

La brochure in inglese con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del disinfettanti per mani è scaricabile al seguente link: https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/

Gli ingredienti per **1 litro di soluzione**:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare (quanto basta per arrivare a 1 litro).

Procedimento:

Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo.

Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla miscela si aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere tutto il composto più viscoso e, infine, l'acqua previamente bollita (oppure l'acqua distillata).

La soluzione ottenuta può essere conservata in una o più bottigliette.

La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all'acqua ossigenata di eliminare eventuali spore presenti nel contenitore.

Essendo l'alcool una sostanza molto volatile i contenitori devono garantire la buona tenuta per evitarne la fuoriuscita altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione perderebbe di efficacia.

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di impegno di una bilancia invece del cilindro graduato).

Gli ingredienti per **200 ml di soluzione**:

135 g alcool etilico 96%

8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%)

4 g glicerina

22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare.



Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma

www.ording.roma.it



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

www.build.it

COVID-19 - FAQ DELLE AZIENDE E LAVORATORI

L'ATS INSUBRIA - Sede territoriale di Como ha divulgato le risposte ai quesiti più frequenti, relative all'emergenza sanitaria causata da COVID-19, posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni datoriali operanti nelle provincie di Varese e Como.



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

UU.OO.CC. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Sedi territoriali di Como e Varese

FAQ - AZIENDE E LAVORATORI

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni datoriali operanti nelle provincie di Varese e Como

1. RISCOTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS dell'Insubria procede all'indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

- individuare la possibile fonte di esposizione.
- identificare i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio di ATS Insubria, il personale sanitario di ATS contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del **medico competente** per avere la corretta collaborazione nell'identificare i **contatti lavorativi da includere nella sorveglianza**. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto¹ sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'ATS che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

L'ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

- **Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione.** Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
- **Sorveglianza Sanitaria del medico competente:**
 1. per l'emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall'ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
 2. per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
 3. Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l'affollamento dell'ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate
- **Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.** Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell'azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.

- Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
- **E' importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie³**
In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Nota Bene.: si chiede al datore di lavoro di segnalare all'ATS eventuali casi di lavoratori residenti nel territorio di ATS Insubria ammalati di SARS-CoV-2 durante trasferte in Italia o all'estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 gg dalla partenza dall'Italia.

2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all'ATS ed è **posto in isolamento domiciliare**.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un **caso sospetto, come ad esempio:**

- Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella "zona rossa".
- Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In tal caso il **Datore di Lavoro** invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.

3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o MALATTIA?

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all'INPS.

4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto **contatti stretti** con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all'ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con **sogetti asintomatici**.

5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCEBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?

Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.

6. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?

In base al DPCM 29.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della "zona rossa" sono obbligati a comunicare tale circostanza al **Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di residenza**. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l'obbligo di comunicazione.

Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al **Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore**, i seguenti

dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito telefonico, data di ultima sosta in uno dei comuni della zona rossa.

Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.

7. IN CASO DI UN LAVORATORE (TERZISTA) RESIDENTE IN ZONA ROSSA, INTERVENUTO IN APPALTO PRESSO UN'AZIENDA CHE HA SEDE NEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON ORDINANZA?

Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti specifici da adottare.

8. LAVORATORE CHE INTERVIENE IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, DOPO LA CLASSIFICAZIONE CON SPECIFICA ORDINANZA, PER INTERVENTI AUTORIZZATI DAL PREFETTO. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PRIMA DELL'INTERVENTO IN ZONA ROSSA E DOPO? QUANDO E' NECESSARIO INTERVENIRE CON MASCHERINE E ALTRI DPI?

Prima di effettuare l'intervento autorizzato in zona rossa [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini e Vò Euganeo], il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di "contatto" tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la **fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale**.

9. QUANDO E' NECESSARIO L'ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 e QUALE TIPO DI MASCHERINE E' EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP24 o FFP35, sono previste per:

- **personale sanitario** in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
- **personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti** dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l'utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all'attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo "chirurgico" può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

10. IN TUTTI I CASI DI PASSAGGIO DI LAVORATORI, PER MOTIVI DI LAVORO, IN ZONE CLASSIFICATE ROSSE, A CHI VA INVIATA LA COMUNICAZIONE? CON CHE CONTENUTO?

In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione.

11. MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?

È utile evitare l'affollamento attraverso un'ideale organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d'igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.

12. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l'affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

13. QUALI SONO LE ATTIVITA' AZIENDALI CHE RIENTRANO NELLE DEFINIZIONI DI CUI AI PUNTI c) E d) DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 23-02.2020? IN PARTICOLARE, QUALI TIPI DI RIUNIONI IN LUOGO PRIVATO DEVONO RITENERSI SOSPESI FINO AL 9 MARZO (SALVO PROROGA)? E PER I CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI?

L'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l'ordinanza in coerenza con l'obiettivo della stessa.

Qualora non sia rinviabile la riunione e nell'impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all'azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.

14. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE E' OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?

- Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
- Garantire un'adeguata pulizia dei locali.
- Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l'occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
- Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni "faccia a faccia" .
- Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute "a rischio".

15. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

16. QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.

17. LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA CANTIERE E NON) PUO' PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 81/08 E SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI DEL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, O DEVONO ESSERE MISURE di PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE?

Le attività possono proseguire nel rispetto delle normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.

18. SE NEI PROSSIMI GIORNI FOSSERO PREVISTE LE VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SIA PRESSO L'AZIENDA CHE PRESSO LO STUDIO MEDICO) E' CONSIGLIABILE/POSSIBILE POSTICIPARLE, PREVIO PARERE DEL M.C.?

La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d'attesa. A tale scopo ATS dell'Insubria ha emanato indicazioni specifiche ai Medici competenti e alle aziende, diffuse attraverso l'Organismo di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08.

Modifiche a quanto contenuto in queste FAQ potrebbero intervenire in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'epidemia.

Ft. Il Direttore
U.O.C. PSAL -Como
Dr.ssa M.Rita Aiani

Ft. Il Direttore
U.O.C. PSAL - VARESE
Dr. Duccio Calderini

Ft. Il Direttore
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dr. Paolo Bulgheroni

1

Definizione di "Contatto stretto":

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19

2

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

3

Operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o

FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

⁴ FFP2: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute.

⁵ FFP3: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute. Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi



VIGILI DEL FUOCO

PROROGA TERMINI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE

Decreto Ministero dell'Interno del 20/2/2020 (G.U. n° 50 del 28/02/2020)

In Gazzetta il decreto che proroga i termini per l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie che per cause forze maggiori non hanno completato i lavori Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 28 febbraio 2020) il decreto 20 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno contenente:

“Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015“

Ricordiamo che ad ottobre 2019 il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) ha presentato anche la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le strutture sanitarie. Decreto 20 febbraio 2020

Con il nuovo provvedimento vengono prorogate di un anno le scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto 19 marzo 2015, che ha aggiornato la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private.

In particolare, l'adeguamento riguarda le seguenti strutture:

- che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto;
- quelle nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, con superficie maggiore di 500 m²;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del dpr 151/2011.

All'art. 1 del decreto 20 febbraio 2020 è previsto, infatti, che:

per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini.

Il decreto è in vigore dal 29 febbraio 2020.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sg>